

COMMISSIONE I

**AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA**

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Senatori PERRIER ed altri: Provvedimenti a favore della Associazione vittime civili di guerra. (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2299)	755
PRESIDENTE	755
RIVA, <i>Relatore</i>	755
BUBBIO	757
COLITTO	757
DELGROIX	757
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	757
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Riversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone delle operazioni fuori del territorio metropolitano. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2409)	758
PRESIDENTE	758
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	758
GIANQUINTO	759
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	759
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	759

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Perrier ed altri: Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2299, d'iniziativa dei Senatori Perrier ed altri, relativa a «provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il seguito della discussione di questa proposta di legge è stato rinviato per dar modo al Relatore di fornire i chiarimenti che gli erano stati richiesti nel corso della discussione stessa.

RIVA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 18 luglio scorso, dopo la relazione che ho avuto l'onore di esporre, è stato chiesto un rinvio per alcuni chiarimenti e delucidazioni.

Riassumo per sommi capi quanto ebbi a riferire onde ricordare ai colleghi l'argomento e l'articolazione della proposta di legge che torna oggi alla nostra discussione, presentata al Senato dal compianto senatore Perrier ed approvata dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 6 giugno 1956.

Si tratta di un provvedimento a favore dell'Associazione vittime civili di guerra. Accanto alle altre due Associazioni: Mutilati ed invalidi di guerra, e mutilati ed invalidi per servizio, questa raggruppa ed assiste i mutilati ed invalidi vittime civili di guerra, i quali — date le caratteristiche di questa guerra che si è accanita sulle popolazioni civili oltreché sulle opposte Forze armate — sono purtroppo anche nel nostro Paese un numero assai rilevante: 120.000.

Fino ad oggi l'Associazione, con alto senso di umana solidarietà, si è prodigata nell'assistenza morale e materiale dei soci, ma fra enormi difficoltà sociali ed economiche perché non riconosciuta ancora con personalità giuridica di diritto pubblico e per la mancanza di contributi finanziari indispensabili alla vita ed all'attività di ogni associazione.

La legge in esame tende ad ovviare a questa carenza e a dare all'Associazione nazionale vittime civili lo stesso trattamento che fu stabilito per l'Associazione Mutilati ed invalidi per servizio, con la legge 13 aprile 1953, n. 337. Quelli però assommano a circa 2.000 unità: questi di cui ci occupiamo oggi sono, come dissi, 120 mila; ed a maggior ragione, quindi, è doveroso provvedere con analoghe disposizioni.

Il testo sottoposto al nostro esame è pressoché identico a quello della citata legge a favore della Unione nazionale Mutilati per servizio. I compiti dell'Associazione vittime civili sono la rappresentanza presso il Governo ed i vari Istituti assistenziali nella difesa degli interessi morali e materiali dei soci e delle rispettive famiglie.

L'articolo primo stabilisce che l'Associazione vittime civili è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio che ne approva i bilanci. Gli articoli 2, 3, 4 ne fissano le finalità: rappresentanza, assistenza, rieducazione al lavoro dei minorati civili. L'articolo 6 provvede al finanziamento, che consiste in una trattenuta di lire 50 mensili sulla pensione diretta di ogni socio e di una sovvenzione statale da determinarsi annualmente sui fondi in bilancio per i contributi a favore di associazioni diverse.

È stata fatta presente, nella seduta del 18 luglio, la inopportunità della trattenuta di 50 lire mensili. Ma, onorevoli colleghi, a parte il fatto che anche le altre similari associazioni di mutilati di guerra e mutilati per servizio hanno stabilito per legge la stessa trattenuta, su quali fondi pensate voi che l'Associazione possa contare per svolgere la sua attività e la sua assistenza? È preferibile forse determinare un contributo fisso statale come avviene per l'associazione famiglie Caduti in guerra, alla quale lo Stato elargisce oltre 600 milioni all'anno?

È da notare poi che la trattenuta viene effettuata soltanto sulle pensioni dirette, cioè su una metà circa dei soci (56.808) e non sui familiari che usufruiscono di pensione indiretta. Con questa trattenuta l'Associazione verrà a percepire circa 34 milioni, il minimo indispensabile, anzi insufficiente, per il suo funzionamento che fino ad oggi ha disimpegnato, contraendo anche debiti per oltre 60 milioni, nella fiduciosa attesa dell'approvazione della legge.

Bisogna tener presente:

1°) che l'Associazione ha la sua sede centrale a Roma ove si concentrano i servizi legale, amministrativo, assistenziale e legislativo;

2°) che in ogni provincia ha sede una Sezione provinciale. Taluna di queste riveste particolare importanza, come Milano, Bologna, Torino, Genova, Roma, Napoli, Frosinone;

3°) che nelle località più fortemente colpite è stato necessario costituire anche delle sottosezioni il cui numero complessivo è di circa 500;

4°) che in quasi tutti i comuni sono state richieste delle rappresentanze comunali;

5°) che gli assistiti ammontano a 250.000 circa, quasi tutti appartenenti alle classi più povere e disagiate.

Se non ci fossero altre elargizioni di carattere privato ed il contributo che dà lo Stato sul fondo elargizioni diverse da due anni, la trattenuta sarebbe davvero insufficiente alla organizzazione che sia negli uffici centrali come in quelli periferici funziona con un personale quanto mai ristretto e ridotto all'indispensabile.

Vorrei dispensarvi dal darvi un resoconto particolareggiato, ma, se lo credete, sono a vostra disposizione. La cifra complessiva per il funzionamento organizzativo centrale e periferico raggiunge i 130 milioni, come vedete ben lontana dall'ammontare complessivo della ritenuta sulle pensioni dirette che ammonta, come dissi, a 34 milioni.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

È stato poi rilevato che la trattenuta costituirebbe un balzello jugulatorio per le vittime civili che se non fossero obbligate per legge ne farebbero volentieri a meno. Ciò non corrisponde a verità sia perché come i mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati per servizio, così le vittime civili non si sono mai mostrate contrarie a questa proposta, discussa ed approvata nei vari congressi provinciali e nazionali, sia perché proprio in occasione dell'ultimo congresso nazionale tenuto qualche mese fa qui a Roma ne fu invocata l'approvazione all'unanimità.

Una diversa disposizione legislativa rispetto alle altre associazioni consorelle sarebbe ingiusta ed offensiva a meno che non si provvedesse, come abbiamo detto, attraverso una adeguata sovvenzione da parte dello Stato, ciò che nelle odierne condizioni è impossibile pensare.

Si obietta inoltre che l'Associazione vittime civili di guerra non è governata con metodi democratici, ma che segue le direttive della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno, i quali provvedono anche alla nomina delle cariche sociali.

È falso. Tutte le cariche sociali, sia centrali che periferiche, sono assegnate, a norma dello statuto, per scrutinio segreto e con tutta libertà di voto. Si indicano le assemblee, quindi i presidenti provinciali riuniti in Congresso nazionale eleggono il Presidente nazionale e il consiglio nazionale. Questa prassi fu sempre seguita e nessuna pressione fu esercitata mai dagli organi governativi. Ed è in seguito a quanto stabilito dal Regolamento che nel collegio sindacale nella provincia viene inserito un membro designato dal prefetto mentre alla presidenza nazionale ve n'è uno designato dalla Presidenza del Consiglio. Ciò anzi viene incontro alla preoccupazione che ha sempre animato i dirigenti sia centrali che periferici circa la regolarità amministrativa degli atti dell'Associazione. Può verificarsi infine la necessità della nomina di un commissario, prevista dall'articolo 7, ma tutto ciò non infirma la democraticità dei metodi che reggono l'Associazione.

La IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) ha dato parere favorevole su questa proposta di legge: il relatore aggiunge coscientemente il suo, con la raccomandazione agli onorevoli colleghi di approvarla nel testo trasmessoci dal Senato, non ravvisando l'opportunità di alcuna modifica.

BUBBIO. Dichiaro di essere nettamente favorevole all'approvazione della proposta di legge.

COLITTO. Sono d'avviso che la proposta di legge presentata dal compianto senatore Perrier debba essere senz'altro approvata. Non si può disconoscere come nell'ultima guerra la popolazione civile, inerme ed indifesa, abbia diviso i rischi con le forze armate e che in molti casi sia stata l'obiettivo principale dell'offesa nemica; e come, quindi, l'Associazione vittime civili di guerra, che rappresenta una massa di ben 250.000 assistiti, meriti un trattamento non diverso da quello di cui godono altre Associazioni aventi compiti di identica natura.

DELCROIX. Mi dichiaro favorevole al provvedimento a favore dell'Associazione vittime civili di guerra, ritenendo giusto che lo Stato provveda ad integrare il bilancio di questa organizzazione che assolve un compito importante, e lo assolve con molta efficacia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1947, n. 28, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.

(È approvato).

ART. 2.

All'Associazione nazionale vittime civili di guerra sono riconosciute la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei Caduti civili per fatti di guerra presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati civili e dei congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra.

(È approvato).

ART. 3.

L'Associazione collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano

i minorati civili e i congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei minorati civili e dei congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituti o sia altrimenti richiesta.

(È approvato).

ART. 4.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra è compresa tra le istituzioni erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, collegate con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra a mente dell'articolo 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

(È approvato).

ART. 5.

L'Associazione può chiedere alla Avvocatura dello Stato di assumerne la rappresentanza e la difesa in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali.

(È approvato).

ART. 6.

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato:

a) dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale;

b) da una sovvenzione annua statale in misura da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro ed a carico dei fondi già in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850;

c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facoltà di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscono di pensione di guerra o di assegno rinnovabile.

(È approvato).

ART. 7.

La riscossione del contributo, di cui al precedente articolo 5, lettera c), è effettuata me-

dante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza per i titolari di pensioni di guerra o di assegni privilegiati di guerra.

Le somme ritenute sono versate entro il mese successivo a quello in cui pervengono agli Uffici provinciali del Tesoro le contabilità dei titoli di spesa pagati, gravati della ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione.

Spetta alla Presidenza nazionale medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti Uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone delle operazioni fuori del territorio metropolitano. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2409 concernente la riversibilità delle pensioni per militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.

Sul disegno di legge, già approvato dal Senato, la Commissione Finanze e tesoro ha espresso proprio stamane parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame si risolve in un provvedimento che vorrebbe modificare la legge sull'ordinamento delle pensioni, e precisamente l'articolo il quale stabilisce che la pensione non può essere devoluta alla vedova se il militare ha contratto matrimonio dopo il cinquantesimo anno di età e in ogni caso qualora non lo abbia contratto almeno due anni prima di lasciare il servizio.

Questa Commissione sa come normalmente io non veda di buon occhio i provvedimenti legislativi che riguardano una materia limitata. Qui si tratta di una deroga, ma di una deroga assolutamente particolare nei riguardi di coloro i quali sono ritornati dalla prigionia oppure dalle zone di operazioni fuori del territorio metropolitano e quindi sono stati

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1956

assenti anche per molto tempo dalla Patria e senza loro volontà. Per essi il provvedimento di legge prevede una riduzione dei limiti di cui sopra, proporzionalmente al periodo del quadriennio antecedente alla cessazione dal servizio permanente, trascorso in prigionia, o internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.

Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato; la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole e il vostro relatore propone che il disegno di legge sia approvato dalla nostra Commissione, nel testo trasmessoci dal Senato.

GIANQUINTO. Siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il servizio permanente dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, è ridotto di un periodo pari a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione dal servizio permanente, in prigionia di guerra o internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere annuo presunto di lire 10.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà per lire 10.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 500.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura del suddetto onere nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto:

per lire 10.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli 165 (lire 6.000.000), 173 (lire 3.000.000) e 181 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

per lire 500.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

« Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra ». (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2299):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Reversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla prigionia di guerra, o dall'internamento o dalle zone delle operazioni fuori del territorio metropolitano ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2409):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Caprara, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Girauda, Gullo, Lombardi Ruggero, Luzzatto, Marazza, Pedini, Pertini, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 9,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO